



**COMUNE DI VILLAROSA**  
*LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA*

**COPIA**

**SERVIZIO INTERESSATO**  
**A3 - SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA**  
**PRIVATA - S.U.E.**

**ORDINANZA SINDACALE**

**N. 6 del 14-04-2026 Reg. Gen. N. 11**

Oggetto:	<b>CAMPAGNA ANTINCENDI 2026</b>
----------	---------------------------------

**Premesso che:**

- Nel periodo primaverile e in particolare nella stagione estiva, aumentano le segnalazioni da parte di cittadini circa lo stato di incuria e abbandono di lotti interclusi, aree edificabili e non, di proprietà privata, ubicati sia all'interno che all'esterno del centro abitato;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreni, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie, che si protendono oltre il confine che delimita la proprietà, occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringendo la carreggiata stradale e la fruibilità dei marciapiedi e possono essere causa predominante di incendi oltre ad essere un grave danno e pericolo per la salute pubblica e per la proliferazione di insetti e di animali di vario genere;
- con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario predisporre adeguati provvedimenti volti a prevenire il rischio di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati che rappresentano un grave pericolo per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;

**Considerato** che la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente, quale bene primario della comunità, costituisce una responsabilità fondamentale di tutta la collettività;

**Dato Atto** che pertanto è necessario intervenire per prevenire e contrastare comportamenti, anche

omissivi, che possano determinare pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, nonché degrado e depauperamento del patrimonio sia pubblico che privato, oltre a fenomeni di malcostume ed incuria che comportano lo scadimento della qualità della vita civile dei cittadini;

**Considerato** che l'incuria, il degrado e l'abbandono, sono fattori che concorrono a ledere e sminuire l'immagine del Comune di Villarosa, oltre a rendere precarie le condizioni igienico sanitarie e di salubrità dell'ambiente, tali da provocare pericolo alla sicurezza della collettività in genere;

**Accertato** che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

**Ritenuto** necessario intervenire al fine di prevenire nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

**Vista** la normativa in tema di combustione sul luogo di produzione dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole di cui al Decreto Legge n. 91 del 24/06/2014;

**Constatato** che la su richiamata normativa prevede che il raggruppamento e il bruciamento in piccoli cumuli di quantità giornaliere non superiori a tre metri cubi steri per ettaro di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lett. F del D.lgs 152/2006, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normale pratica agricola;

**Rilevato che**, ai sensi del su richiamato D.L. 91/2014, i Comuni possono, con proprie ordinanze, in deroga al Decreto Legislativo 152/2006, individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana;

**Ravvisata**, la necessità di disciplinare su tutto il territorio comunale la combustione di materiale agricolo derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco;

**Visto** il D.A. 63/GAB del 12/03/2026 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente;

**Vista** la nota prot. 7002 del 13/04/2026 del Libero Consorzio Comunale di Enna con la quale si invitano i Sindaci a volere trasmettere le ordinanze di prevenzione incendi per l'anno 2026;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 224 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile";

**Vista** L. R. n. 14 del 31/08/1998 "Norme in materia di Protezione Civile";

**Visto** l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18.06.1931 delle Leggi di P.S., e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006;

**Vista** la L. R. n.16 del 06.04.1996 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela dalla

vegetazione”;

**Visto** il titolo III art.13 del D.L.vo n.139 dell'8.3.2006 in materia di “Prevenzione Incendi”;

**Visto** il Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Legge n.353 del 21.11.2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

**Visto** il D.L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e in particolare l'art. 54 il quale comma 2 prevede che “il Sindaco quale ufficiale del governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;

**Visto** l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

### **ORDINA**

- è assolutamente vietato accendere fuochi dal **15 Maggio al 31 Ottobre 2026**;

- i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono su cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere pericolo di incendi.

- La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00;

- I concessionari d'impianti esterni di G.P.L. anche per uso domestico, hanno l'obbligo di tenere sgombre e prive di vegetazione che possa costituire pericolo d'incendio, l'area circostante, il serbatoio per un raggio non inferiore a m. 5,00; ove tale distanza non possa essere rispettata, i proprietari hanno l'obbligo di costruire intorno al serbatoio un muretto alto cm. 50.

- su tutto il territorio comunale è consentita dal **1 Gennaio al 14 Maggio e dal 1 Novembre al 31 Dicembre** la combustione controllata del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripulitura che deve essere effettuata sul luogo di produzione stesso, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata e, precisamente, **dalle ore 5,00 alle ore 8,00**, osservando le seguenti disposizioni:

- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed

è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione dei focolai e braci;

- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, non maggiore di metri 3x3, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte di bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;

L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e, comunque, in assenza di vento;

- la combustione deve essere effettuata lontana dagli edifici di terzi, ad almeno 20 metri dalle abitazioni, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 dalle zone boschive;

- rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nelle presente ordinanza;

- è consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in composto la triturazione e lo spargimento in loco per la stessa finalità;

- il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha la facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura in considerazione di condizioni o di esigenze locali;

- chiunque abbia intenzione di accendere fuochi secondo le modalità predette dovrà preventivamente organizzarsi con idonei mezzi di arresto delle fiamme ed attenersi alle disposizioni del Distaccamento Forestale competente.

- è fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica, assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residue ed esercitando la dovuta sorveglianza fino a che ogni rischio di riaccensione o di propagazione non sia scongiurato.

- ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

- chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

**Corpo Forestale di Enna tel. 1515**

**Arma Carabinieri tel. 112**

**Comando Polizia Municipale di Villarosa tel. 0935567002**

**Vigili del Fuoco di Enna tel. 115**

**Salvo i casi previsti dal Codice Penale le infrazioni alla presente Ordinanza, saranno puniti a termini dell'art.17 della legge di PS, artt. 423, 423bis e 449 c.p., L.R. n. 16/1996.**

**L'inosservanza della presente Ordinanza, sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 c.p..**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, l'inottemperanza a specifico ordine di esecuzione delle attività prescritte da parte del/dei soggetto/i tenuto/i, comporterà l'esecuzione coattiva in danno del/dei trasgressore/i, con riconduzione su questo/i degli interi oneri.

Nelle aree percorse dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10, L. n. 353/2000 e ss.mm.ii., nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui al sopra citato art. 10, ossia: - per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso da quella preesistente all'incendio. Tale vincolo deve essere espressamente richiamato in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro tale arco temporale, pena la nullità dell'atto; - per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive; - per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche; - per 10 anni, nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, sono vietati il pascolo e la caccia. Le citate aree sono censite tramite "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" (ex art. 10, comma 2 della L. n. 353/2010 e ss.mm.ii.).

**I Vigili Urbani, gli Agenti della Forza Pubblica, del corpo Forestale e di Vigili del Fuoco, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.**

Si segnala al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che i punti di presa per l'attingimento e per l'approvvigionamento idrico, presenti nel territorio comunale, sono ubicati nei luoghi di seguito elencati:

- **via Machiavelli incrocio via Aretino;**
- **via Custoza (Serbatoio idrico)**

#### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza abbia decorrenza immediata, di inviare copia del presente provvedimento:

- al Corpo Forestale di Enna
- al Comando Stazione Carabinieri di Villarosa;
- al Comando Polizia Municipale di Villarosa;
- ai Vigili del Fuoco di Enna.

Della presente ordinanza verrà data diffusione mediante affissione all'Albo Pretorio e sito istituzionale del Comune.

#### **Il Responsabile del Procedimento**

F.to Geom. Palmeri Carmelo

#### **II SINDACO**

F.to Dott. Costanza Francesco Antonio Cateno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.lgs. 82/2005, e norme collegate